

Publicato il 15/02/2021

N. 01785/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09900/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9900 del 2020, proposto da Patrizia Martone, Mariano Palazzo, Liliana Di Giorgio, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4;

contro

Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per Gli Ordinamenti Scolastici e L non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione (Già Miur), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione della Sentenza n. 9314/2020, passata in giudicato, emessa, sul ricorso R.G. numero 7021/2019, dal Tribunale Amministrativo Regionale per

il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, pubblicata in data 03/09/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione (Già Miur);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stato annullato il provvedimento del Ministero di rigetto del riconoscimento dell'abilitazione conseguita in **Romania**.

Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

A fronte dell'allegato inadempimento di parte resistente, l'amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazione in relazione alla mancata ottemperanza della sentenza in questione, con la conseguenza che sussistono tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Deve pertanto dichiararsi l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato mediante la rivalutazione della domanda di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, tenendo conto di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, e mediante l'inserimento del ricorrente nella graduatoria in questione, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza, nell'ulteriore termine di giorni 30.

Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a.

L'articolo in esame prevede che “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato”.

Nel caso in esame, il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza formatasi sul punto laddove, in specie, considera la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico elementi in grado di giustificare, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento delle astreintes (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836). Non sussistono i presupposti per concedere l'astreinte, traducendosi in una penalità di mora derivante dalla mancata esecuzione della sentenza da parte del commissario ad acta.

Le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in base al principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, tenendo conto di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a

dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 300,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO